

# Cassazione penale

direttore scientifico **Domenico Carcano**  
condirettore **Mario D'Andria**  
LVII - gennaio 2017, n° 01

01

20  
17

| **estratto**

*QUOUSQUE TANDEM ABUTERE, CATILINA,  
PATIENTIA NOSTRA? DA STRASBURGO UNA  
NUOVA CONDANNA PER LA DISCIPLINA DEL  
PROCESSO CONTUMACIALE ITALIANO*

*con nota di* **Nicola Canestrini**

## 53 IL DIRITTO A IMPUGNARE NON SI CONSUMA SE LO HA ESERCITATO IL DIFENSORE DI UFFICIO

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - 1° SETTEMBRE 2016 - PRES. LAZAROVA TRAJKOVSKA - HUZUNEANU C. ITALIA (N. 36043/08)

**CONTUMACIA - Condanna in contumacia - Passata in giudicato - Impugnazione proposta da difensore di ufficio - Consumazione del diritto a impugnare - Diritto a un nuovo processo - Violazione - Sussiste - Diritti dell'uomo.**

(CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - CEDU, ART. 6; C.P.P. ART. 175)

*La vicenda è ben conosciuta in Italia. Il ricorrente era stato condannato in contumacia e la sentenza era passata in giudicato in quanto il suo difensore di ufficio aveva proposto, di iniziativa, impugnazione. Proposta istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., la corte di appello ne aveva dichiarato l'inammissibilità. La questione era poi arrivata alle Sezioni unite che con una sentenza emessa il 13 gennaio 2008, depositata il 7 febbraio 2008, precisarono che un condannato in contumacia perdeva il suo diritto alla restituzione nel termine per proporre opposizione se il difensore di fiducia o l'avvocato nominato d'ufficio avevano, in maniera autonoma, se non addirittura all'insaputa del loro cliente, impugnato la decisione contestata e se il giudice nazionale competente aveva già deciso in merito al loro ricorso. Le sezioni unite invocarono i principi dell'unicità del diritto di impugnare una sentenza e del ne bis in idem, sottolineando anche che la possibilità di un doppio appello (uno interposto dal difensore e l'altro dall'imputato) era in contrasto con l'esigenza del rispetto del «termine ragionevole» quando l'imputato contumace, che non è stato informato del processo, è stato rappresentato da un avvocato; se quest'ultimo ha esperito i ricorsi esistenti per impugnare la decisione di condanna, non è più possibile per l'interessato avvalersene dopo essere venuto a conoscenza della sua condanna. Successivamente, con la sentenza n. 317 del 4 dicembre 2009, la Corte costituzionale dichiarò l'art. 175, comma 2, c.p.p. contrario alla Costituzione, nella misura in cui tale disposizione non permetteva all'imputato che non ha avuto conoscenza effettiva del procedimento di ottenere la restituzione nel termine per proporre ricorso avverso la decisione resa in contumacia quando lo stesso ricorso era stato interposto in precedenza dall'avvocato. Basandosi su questa sentenza della Corte costituzionale, il 14 dicembre 2009 il ricorrente depositò una domanda di restituzione nel termine. Tale domanda fu respinta l'11 febbraio 2010 dalla corte d'assise di Roma, in quanto il ricorrente era venuto a conoscenza della sua condanna il 25 gennaio 2007, il termine di trenta giorni era scaduto e il ricorrente stesso avrebbe potuto sollevare una doglianza deducendo l'incostituzionalità della disposizione contestata. Il ricorrente presentò ricorso per cassazione. Con una decisione resa il 9 febbraio 2011, la Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente. Questi gli antecedenti. La Corte europea osserva che la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione e ha concluso che un sistema che permette di privare un imputato della possibilità di interporre appello avverso la propria condanna solo perché l'avvocato nominato d'ufficio aveva esperito i ricorsi disponibili – all'insaputa dello stesso imputato – sollevava dei problemi. Essa ha ritenuto in particolare che fosse incompatibile con la Costituzione italiana privilegiare principi come quello della non duplicazione del processo a scapito delle garanzie dell'imputato. La Corte europea ritiene che i diritti della difesa di un imputato – che non si è sottratto alla giustizia e non ha rinunciato inequivocabilmente alle sue garanzie procedurali – non possono essere ridotti al punto da renderli inoperanti con il pretesto di garantire altri diritti fondamentali del processo, come il diritto al «termine ragionevole» o quello del «ne bis in idem», o, a fortiori, per preoccupazioni legate al carico di lavoro dei tribunali. In effetti, la comparizione di un imputato è di fondamentale importanza sia a causa del diritto di quest'ultimo di essere sentito che*

*della necessità di controllare l'esattezza delle sue affermazioni e di confrontarle con la versione della vittima, di cui si devono proteggere gli interessi, nonché dei testimoni. Nel caso di specie, il ricorrente non ha avuto la possibilità di ottenere una nuova decisione sulla fondatezza dell'accusa sia in fatto che in diritto, sebbene la sua assenza al processo non gli fosse imputabile. Questi elementi sono sufficienti per la Corte per concludere che vi è stata violazione dell'art. 6 della Convenzione (1).*

(1) La decisione della Corte europea si inserisce nel filone della giurisprudenza di Strasburgo relativa al processo in contumacia; come è noto tale giurisprudenza ha avuto effetti significativi nel nostro sistema, in particolare con la sentenza Sejdovic (Grande Camera, 1° marzo 2006), che ha portato il nostro legislatore a intervenire sulla norma interna (art. 175 c.p.p.); v. al riguardo quanto annotato da LATTANZI, *Costretti dalla Corte di Strasburgo*, in *questa rivista*, 2005, p. 1126: «il nostro codice mostra una totale indifferenza per la partecipazione dell'imputato al giudizio: se vuole partecipa e se non vuole non partecipa. Ho l'impressione che il processo sia considerato una partita da giocare senza l'imputato, nella convinzione che per tutti, pubblico ministero, difensore e giudice, la sua presenza costituisca un ingombro inutile, se non addirittura fastidioso ... è impressionante il numero dei giudizi che si svolgono in contumacia». Va peraltro segnalato che nella vicenda Huzuneanu aveva giocato negativamente il disposto dell'art. 571, comma 3, c.p.p. nella formulazione risultante dalla modifica apportata (non meditatamente) dalla legge Carotti. Si ricorderà che con la legge n. 497/1999 (introduzione, tra l'altro, della contumacia nell'udienza preliminare) venne espunto il secondo periodo del comma 3 dell'art. 571, che legittimava all'impugnazione della sentenza contumaciale solo il difensore munito di specifico mandato (secondo una saggia valutazione operata dalla Commissione Pisapia che aveva redatto il nuovo codice di procedura). Se pure animata da un intento espansivo dei diritti della difesa, la conclusione conseguita all'intervento legislativo è stata che il difensore (spesso di ufficio) impugnava *iure proprio*, precludendo così al condannato di proporre l'impugnazione per effetto del principio di "consumazione dell'impugnazione" che, per l'intervento delle sezioni unite, doveva essere considerato "diritto vivente" (con la conseguenza però che i difensori di ufficio avevano ripreso ad astenersi dal proporre impugnazione, fino a quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 317 del 2009, ha "rimesso a posto le cose").

Si riportano i passi salienti della decisione e, a seguire, una nota dell'avv. Nicola Canestrini.

(Omissis).

18. Con una sentenza emessa il 13 gennaio 2008, depositata il 7 febbraio 2008, le Sezioni unite della Corte di cassazione precisarono che un condannato in contumacia perdeva il suo diritto alla restituzione nel termine per proporre opposizione se il difensore di fiducia o l'avvocato nominato d'ufficio avevano, in maniera autonoma, se non addirittura all'insaputa del loro cliente, impugnato la decisione contestata e se il giudice nazionale competente aveva già deciso in merito al loro ricorso. Le Sezioni unite invocarono i principi dell'unicità del diritto di impugnare una sentenza e del *ne bis in idem*, sottolineando anche che la possibilità di un doppio appello (uno interposto dal difensore e l'altro dall'imputato) era in contrasto con l'esigenza del rispetto del «termine ragionevole» quando l'imputato contumace, che non è stato informato del processo, è stato rappresentato da un avvocato; se quest'ultimo ha esperito i ricorsi esistenti per impugnare la decisione di condanna, non è più possibile per l'interessato avvalersene dopo essere venuto a conoscenza della sua condanna. Di conseguenza, il ricorso del ricorrente fu respinto.

19. La stessa questione di principio fu sottoposta alla Corte costituzionale nell'ambito di un procedimento svoltosi in contumacia nei confronti di un altro condannato. Con la sentenza n. 317 del 4 dicembre 2009, la Corte costituzionale dichiarò l'articolo 175 c. 2 del codice di procedura penale contrario alla Costituzione, nella misura in cui tale disposizione non permetteva all'imputato che non ha avuto conoscenza effettiva del procedimento di ottenere la restituzione nel termine per proporre ricorso avverso la decisione resa in contumacia quando lo stesso ricorso era stato interposto in precedenza dall'avvocato (si veda paragrafo 31 *infra*).

20. Basandosi su questa sentenza della Corte costituzionale, il 14 dicembre 2009 il ricorrente depositò una domanda di restituzione nel termine.

21. Tale domanda fu respinta l'11 febbraio 2010 dalla Corte d'assise di Roma, in quanto il ricorrente era venuto a conoscenza della sua condanna il 25 gennaio 2007, il termine di trenta giorni era scaduto e il ricorrente stesso avrebbe potuto sollevare una doglianza deducendo l'incostituzionalità della disposizione contestata.

22. Il ricorrente presentò ricorso per cassazione. Con una decisione resa il 9 febbraio 2011, la Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente.

27. Nella sua sentenza n. 317 del 4 dicembre 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 175 c.p.p. nella parte in cui la sua interpretazione non consentiva la restituzione nel termine del condannato in contumacia, non informato del procedimento, quando il difensore avesse precedentemente utilizzato i rimedi esperibili per impugnare la decisione di condanna. In particolare, essa ha indicato nel suo ragionamento che le garanzie dell'imputato contumace non potevano essere «esperite» dal comportamento di un avvocato nominato d'ufficio che agisce di propria iniziativa e senza mandato da parte dell'imputato.

28. Il codice di procedura penale non prevede la possibilità di chiedere la revisione del processo penale a seguito di una sentenza della Corte che conclude che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Per questo motivo, nella sua sentenza n. 113 del 7 aprile 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 630 del codice di procedura penale – disposizione che elenca i casi in cui è possibile chiedere la revisione del processo –. Per effetto di tale sentenza (effetto additivo) l'articolo 630 del codice di procedura penale è stato modificato: è ormai possibile presentare una domanda di revisione del processo basandosi su una sentenza della Corte che abbia constatato il carattere iniquo del procedimento.

### III. RACCOMANDAZIONE N. R(2000)2 DEL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

33. Nella sua Raccomandazione n. R(2000)2 sul riesame o la riapertura di alcune cause a livello interno a seguito delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha incitato «le Parti contraenti a esaminare i loro sistemi giuridici nazionali al fine di assicurarsi che esistano adeguate possibilità per il riesame di una causa, compresa la riapertura di un procedimento, nei casi in cui la Corte abbia constatato una violazione della Convenzione, in particolare quando: *i*) la parte lesa continua a subire conseguenze negative molto gravi a seguito della decisione nazionale, conseguenze che non possono essere compensate dall'equa soddisfazione e possono essere modificate solo attraverso il riesame o la riapertura, e *ii*) dalla sentenza della Corte risulta che *a*) la decisione interna impugnata è contraria, sul merito, alla Convenzione, o *b*) la violazione constatata è causata da errori o carenze procedurali di una gravità tale da mettere seriamente in dubbio il risultato del procedimento interno impugnato».

#### 2. Valutazione della Corte

##### a) Principi pertinenti

39. La Corte rinvia per i principi pertinenti in materia alla sentenza *Sejdovic c. Italia* [GC] (n. 56581/00, §§ 81-95, CEDU 2006-II) e alla giurisprudenza ivi citata.

##### b) Applicazione al caso di specie

40. Per la Corte è dunque accertato che il ricorrente non ha avuto conoscenza effettiva del processo. Nessun elemento del fascicolo permette peraltro di concludere che egli si era sottratto alla giustizia o che avesse rinunciato in maniera inequivocabile alla facoltà di prendere parte al processo.

41. La Corte rammenta che se un procedimento che si svolge in assenza dell'imputato non è di per sé incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione, resta comunque il fatto che si ha diniego di giustizia quando un individuo condannato *in absentia* non può ottenere successivamente che un giudice deliberi nuovamente, dopo averlo sentito, sulla fondatezza dell'accusa in fatto come in diritto, laddove non sia accertato che egli ha rinunciato al suo diritto di comparire e difendersi (Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, § 29, serie A n. 89; Einhorn c. Francia (dec.), n. 71555/01, § 33, CEDU 2001 XI; Krombach c. Francia, n. 29731/96, § 85, CEDU 2001-II, e Somogyi c. Italia, n. 67972/01, § 66, CEDU 2004-IV), o che avesse intenzione di sottrarsi alla giustizia (Medenica c. Svizzera, n. 20491/92, § 55, CEDU 2001-VI, e Sejdic, sopra citata, § 82).

42. È vero che un imputato può rinunciare ai diritti della difesa. Tuttavia, quest'ultimo non ne perde il beneficio soltanto in quanto assente al dibattimento. In effetti, è di fondamentale importanza per l'equità del sistema penale che l'imputato sia difeso in maniera adeguata sia in primo grado che in appello.

43. Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione dopo aver ottenuto, in applicazione della legislazione pertinente, la restituzione nel termine. Con la sentenza del 7 febbraio 2008, la Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorrente non potesse beneficiare della riapertura del processo e prendervi parte per presentare la sua difesa, in quanto l'avvocato nominato d'ufficio aveva già esaurito le vie di ricorso disponibili. Una siffatta interpretazione della legge ha messo il ricorrente nella impossibilità di contestare la sua condanna e di essere presente al processo che lo riguardava.

44. Di conseguenza, la questione che si pone nella fattispecie è stabilire se la difesa da parte di un avvocato d'ufficio abbia costituito una garanzia sufficiente contro il rischio del processo iniquo.

45. A questo proposito, la Corte osserva che la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione e ha concluso che un sistema che permette di privare un imputato della possibilità di interporre appello avverso la propria condanna solo perché l'avvocato nominato d'ufficio aveva esperito i ricorsi disponibili – all'insaputa dello stesso imputato – sollevava dei problemi. Essa ha ritenuto in particolare che fosse incompatibile con la Costituzione italiana privilegiare principi come quello della non duplicazione del processo a scapito delle garanzie dell'imputato.

46. La Corte ritiene che i diritti della difesa di un imputato – che non si è sottratto alla giustizia e non ha rinunciato inequivocabilmente alle sue garanzie procedurali – non possono essere ridotti al punto da renderli inoperanti con il pretesto di garantire altri diritti fondamentali del processo, come il diritto al «termine ragionevole» o quello del «*ne bis in idem*», o, *a fortiori*, per preoccupazioni legate al carico di lavoro dei tribunali. In effetti, la comparizione di un imputato è di fondamentale importanza sia a causa del diritto di quest'ultimo di essere sentito che della necessità di controllare l'esattezza delle sue affermazioni e di confrontarle con la versione della vittima, di cui si devono proteggere gli interessi, nonché dei testimoni.

47. Nel caso di specie, il ricorrente non ha avuto la possibilità di ottenere una nuova decisione sulla fondatezza dell'accusa sia in fatto che in diritto, sebbene la sua assenza al processo non gli fosse imputabile.

48. Questi elementi sono sufficienti per la Corte per concludere che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

## QUOUSQUE TANDEM ABUTERE, CATILINA, PATIENTIA NOSTRA?

### DA STRASBURGO UNA NUOVA CONDANNA PER LA DISCIPLINA DEL PROCESSO CONTUMACIALE ITALIANO

*A New Judgment from Strasbourg on Italy's Trial In Absentia*

Con la sentenza Huzuneanu la Corte europea dà ragione alla Corte costituzionale italiana, ritenendo non corretta, alla luce della Convenzione europea e della propria giurisprudenza, la decisione emessa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

*In the Huzuneanu case the European Court of Human rights upholds the reasoning of the Italian Constitutional Court and evaluates the previous decision of the Grand Chamber of the Court of cassation as inconsistent with the European Convention and with the jurisprudence of the Court of Human Rights.*

di **Nicola Canestrini**

*Avvocato*

**Sommario** Premessa. **1.** Le premesse: il diritto a partecipare al processo e le sue eccezioni nell'ottica della Corte EDU. — **2.** Quale rimedio ripristinatorio per il condannato in assenza: la sentenza Huzuneanu c. Italia, 2016.

#### PREMESSA

La sentenza pubblicata è – per ora <sup>(1)</sup> – l'ultima di una serie di sentenze di condanna dell'Italia per violazione del diritto ad un processo equo, come disciplinato dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretata parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Dalla sentenza Colozza contro Italia (1985) in poi, infatti, la Corte EDU ha a più riprese condannato l'Italia perché le varie normative succedutesi nel tempo non raggiungevano lo standard minimo richiesto della Convenzione per poter ritenere acclarata una rinuncia volontaria dell'imputato a partecipare al processo.

#### 1. LE PREMESSE: IL DIRITTO A PARTECIPARE AL PROCESSO E LE SUE ECCEZIONI NELL'OTTICA DELLA CORTE EDU

Tentando una sintesi in tema di compatibilità del processo in assenza dell'interessato con i diritti previsti dalla Convenzione, nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasbur-

---

<sup>(1)</sup> La normativa italiana, sopravvenuta dopo la riforma attuata con l. n. 67/2014 che consente la rescissione del giudicato in caso di ignoranza del processo celebrato *in absentia*, come noto non è applicabile alle sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della l. n. 67/2014, come specificato dalla sentenza n. 36848/2014 della Corte di cassazione a Sezioni unite. Facile quindi pronosticare nuovi ricorsi e nuove condanne per l'Italia, che non ha previsto rimedi per processi che contrastano – per bocca della Corte costituzionale federale tedesca – con la dignità dell'uomo (*"Menschenwuerde"*; cfr. BVerfG., 15 dicembre 2015, RG. 2 BvR 2735/14, in *questa rivista*, 2016, p. 1748), senza dimenticare come anche sotto la nuova disciplina del processo in assenza non mancano interpretazioni che paiono accontentarsi di presunzioni per accertare la conoscenza "effettiva" del processo.

go la partecipazione personale dell'interessato costituisce un presupposto di un processo equo previsto dall'art. 6 CEDU; con particolare riferimento ai processi penali, l'art. 6 § 3 CEDU prevede molteplici facoltà per l'imputato e quindi (implicitamente) garantisce il diritto alla partecipazione al processo da parte dell'imputato<sup>(2)</sup>.

Peraltro «né il testo né lo spirito dell'articolo 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare spontaneamente alle garanzie di un processo equo, in maniera espressa o tacita. Tuttavia, per essere presa in considerazione sotto il profilo della Convenzione, la rinuncia al diritto di partecipare all'udienza deve essere stabilita in modo non equivoco ed essere accompagnata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua gravità. Inoltre, essa non deve cozzare contro alcun interesse pubblico importante»<sup>(3)</sup>.

La Corte ha peraltro ritenuto che l'esercizio del diritto a partecipare al processo, presupposto di un processo equo, a sua volta presuppone la conoscenza della celebrazione del processo<sup>(4)</sup>; peraltro, dalla previsione di cui all'art. 6 § 3 (a) CEDU, che prevede il diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico, «discende la necessità di provvedere con un'attenzione estrema a notificare l'accusa all'interessato. L'atto d'accusa svolge un ruolo determinante nel procedimento penale: a decorrere dalla sua notifica, la persona indagata è ufficialmente informata della base giuridica e fattuale delle accuse formulate a suo carico. (...) In materia penale, un'informazione precisa e completa sulle accuse che gravano su un imputato, e dunque sulla qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe adottare nei suoi confronti, è una condizione essenziale dell'equità del procedimento»<sup>(5)</sup>.

In assenza di una notifica formale all'interessato personalmente, si pone quindi il problema di stabilire se e a che condizioni si possa considerare che l'interessato non comparso abbia avuto una conoscenza dell'azione penale e del processo sufficiente per poter decidere di rinunciare al proprio diritto di comparire o di sottrarsi alla giustizia.

La Corte affronta il problema partendo dal presupposto che «informare qualcuno dell'azio-

---

<sup>(2)</sup> «Sebbene non menzionata espressamente nel paragrafo 1 dell'articolo 6, la facoltà per l'“imputato” di partecipare all'udienza deriva dall'oggetto e dallo scopo dell'articolo nel suo insieme. Del resto, i commi c), d) ed e) del paragrafo 3 riconoscono a “ogni imputato” il diritto di “difendersi personalmente” o, di “esaminare o far esaminare i testimoni” e di “farsi assistere gratuitamente da un interprete, se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”, il che non è concepibile senza la sua presenza» (Sejdovic c. Italia, Grand Chamber, 2006, § 81).

<sup>(3)</sup> Sejdovic c. Italia, Grand Chamber, 2006, § 86 (i riferimenti giurisprudenziali citati nella pronuncia sono stati omissi).

<sup>(4)</sup> Si vedano Kovalev c. Russia (2007) e Maksimov c. Azerbaigian (2009): «The Court has previously found that depriving the parties to civil proceedings of an opportunity to attend the hearing, as in cases where there has been a failure to summon the litigants, may infringe the right to a “public and fair hearing” (see Yakovlev v. Russia, no. 72701/01, §§ 19 et seq., 15 March 2005; Groshev v. Russia, no. 69889/01, §§ 27 et seq., 20 October 2005; and Mokrushina v. Russia, no. 23377/02, 5 October 2006). In these cases the courts conducted proceedings de facto in writing, having incorrectly assumed that the parties had waived their statutory right to be present at the hearing» (Kovalev, cit.). Per i procedimenti penali: «Moreover, Article 6 of the Convention, taken as a whole, guarantees that a person charged with a criminal offence should, as a general principle, be entitled to be present and participate effectively in the hearing concerning the determination of criminal charges against him. This right is implicit in the very notion of an adversarial procedure and can also be derived from the guarantees contained in sub-paragraphs (c), (d) and (e) of paragraph 3 of Article 6 (see Colozza, cited above, § 27, and Stanford v. the United Kingdom, 23 February 1994, § 26, Series A no. 282-A). It is difficult to see in the present case how the applicant could have exercised these rights without having prior notice of the hearing» (Maksimov, cit.).

<sup>(5)</sup> Cfr. Sejdovic, cit., § 89 - 90, che richiama le pronunce Pélissier e Sassi c. Francia 1994, § 52, e Kamasinski c. Austria, 1989, § 79.

ne penale intentata nei suoi confronti costituisce un atto giuridico di un'importanza tale da dover rispondere a delle condizioni di forma di merito atte a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'imputato, e che una conoscenza vaga e non ufficiale non può bastare»<sup>(6)</sup>; la Convenzione come interpretata dalla Corte non esclude peraltro che alcuni fatti accertati possono dimostrare inequivocabilmente che l'imputato è al corrente di un procedimento penale a suo carico e conosce la natura e la causa dell'accusa, e che non ha intenzione di prendere parte al processo o intende sottrarsi all'azione penale.

Secondo la Corte, «ciò potrebbe avvenire, ad esempio, quando un imputato dichiara pubblicamente o per iscritto di non voler dare seguito agli interpellanti di cui è venuto a conoscenza da fonti diverse dalle autorità o quando riesce a sottrarsi ad un tentativo di arresto, o ancora quando vengono sottoposti all'attenzione delle autorità dei documenti che dimostrano inequivocabilmente che egli è a conoscenza del procedimento pendente nei suoi confronti e delle imputazioni a suo carico, non potendo peraltro bastare, ad esempio, lo stato di irreperibilità presso la sua residenza con conseguente dichiarazione di latitanza con relativa nomina di un avvocato d'ufficio, anche quale domicilio legale per le notifiche»<sup>(7)</sup> (8).

Infine, visto il posto importante che il diritto ad un processo equo occupa in una società democratica, l'articolo 6 della Convenzione implica per tutte le giurisdizioni nazionali l'obbligo di verificare se l'imputato ha avuto la possibilità di essere a conoscenza non solo del procedimento ma della data dell'udienza e delle formalità necessarie per parteciparvi<sup>(9)</sup>.

## 2. QUALE RIMEDIO RIPRISTINATORIO PER IL CONDANNATO IN ASSENZA: LA SENTENZA HUZUNEANU C. ITALIA, 2016

Nel quadro sopra delineato, si inserisce la sentenza qui commentata del 1° settembre 2016 della Corte EDU.

Giova ricordare brevemente i fatti: il ricorrente, sig. Huzuneanu, cittadino romeno, veniva colpito nel 2001 da una ordinanza di custodia cautelare per gravi fatti di sangue, che rimase ineseguita e venne quindi dichiarato latitante; venne condannato in contumacia dalla Corte di assise di Roma con sentenza del 15 marzo 2004 a 28 anni di reclusione, e il 17 gennaio 2005 il giudice d'appello respingeva il gravame presentato dall'avvocato d'ufficio. La Corte di cassa-

(6) Ancora Sejdovic, cit., § 99.

(7) Ancora Sejdovic, cit., § 96, 100; peraltro, in tutti i casi in cui l'imputato non ha ricevuto una notifica personalmente, la rinuncia a comparire e a difendersi non poteva essere dedotta dalla semplice qualità di "latitante", fondata su una presunzione sprovvista di una sufficiente base fattuale (Colozza cit., § 28). La Corte ha altresì sottolineato che, prima che si possa considerare che un imputato ha implicitamente rinunciato, con il proprio comportamento, a un diritto importante sotto il profilo dell'articolo 6, è necessario stabilire che egli avrebbe potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze del comportamento in questione (Jones c. Regno Unito, 2003). Per una sintesi, cfr. Hermi c. Italia, 2006, § 63 ss.

(8) «Un procedimento che si svolge in assenza dell'imputato non è di per sé incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione, ma rimane comunque il fatto che un diniego di giustizia è costituito quando un individuo condannato *in absentia* non può ottenere successivamente che un giudice decida nuovamente, dopo averlo sentito, sulla fondatezza dell'accusa in fatto come in diritto, quando non è certo che abbia rinunciato al suo diritto a comparire e difendersi (Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, § 29, serie A n. 89; Einhorn c. Francia (dec.), n. 71555/01, § 33, CEDU 2001 XI; Krombach c. Francia, n. 29731/96, § 85, CEDU 2001-II, e Somogyi c. Italia, n. 67972/01, § 66, CEDU 2004-IV), o che abbia avuto l'intenzione di sottrarsi alla giustizia (Medenica c. Svizzera, n. 20491/92, § 55, CEDU 2001-VI, e Sejdovic, sopra citata, § 82)» (Baratta c. Italia, 2015, § 77).

(9) Cfr. Hermi c. Italia, cit., § 66, che richiama, *mutatis mutandis*, Somogyi c. Italia, 2004, § 72.



zione, con sentenza 22 giugno 2005, dichiarava l'inammissibilità del ricorso con conseguente passaggio in giudicato della condanna.

A seguito della cattura del condannato, che veniva consegnato nell'ambito di un mandato di arresto europeo, la Corte d'assise d'appello di Roma restituiva il signor Huzuneanu nel termine per proporre ricorso in cassazione, sull'(erroneo) presupposto che detto gravame non fosse stato proposto dal difensore di ufficio. La I sezione della suprema Corte rimetteva alle Sezioni unite la decisione del ricorso, che il 31 gennaio - 7 febbraio 2008 con sentenza n. 6026, su conclusioni difformi del P.G. <sup>(10)</sup>, dichiarava l'inammissibilità del ricorso per avere il difensore di ufficio consumato, seppur *insciente domino*, il diritto all'impugnazione <sup>(11)</sup>.

La decisione del supremo Collegio sanciva quindi il sacrificio della possibilità per l'imputato contumace inconsapevole di partecipare al proprio processo; nell'ambito di altro procedimento veniva quindi sollevata una questione di legittimità costituzionale, che rimarcava come il novellato art. 175, comma 2, c.p.p., proprio in forza della preclusione ravvisata con la sentenza n. 6026, cit., contrastasse con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quindi con la Costituzione (cfr. ordinanza della Corte di cassazione, Sez. I, 2 luglio 2008, n. 35555).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 317/2009 del 30 novembre 2009, dichiarava illegittimo l'art. 175, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato, sul rilievo che «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. (...) Un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto art. 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24, secondo comma, Cost.: diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono dell'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo».

Sulla base di tale pronuncia, il 4 dicembre 2009 il signor Huzuneanu propose nuovo incidente di esecuzione per la restituzione nel termine di proporre impugnazione, istanza respinta l'11 febbraio 2010 dalla Corte d'assise di Roma sul presupposto che il condannato era venuto a conoscenza della sua condanna il 25 gennaio 2007, il termine di trenta giorni era scaduto e il ricorrente stesso avrebbe potuto sollevare una doglianza deducendo l'incostituzio-

---

<sup>(10)</sup> Cfr. la requisitoria dell'allora Procuratore generale dott. Vitaliano Esposito che così concluse la sua requisitoria: «(...) l'interpretazione che in questa sede si propugna, in tema di prevalenza dell'autotutela rispetto alla difesa tecnica, è la sola conforme all'art. 6 della Convenzione europea, quale esso vive nell'interpretazione che ne ha dato la Corte europea. Io avrei concluso il mio dire sulla questione rimessa alle Sezioni unite. Mi corre, però, l'obbligo di formulare un auspicio e di indicarne le ragioni. L'auspicio è che la risposta della Procura generale sia anche la vostra risposta: la risposta della più alta assise della giurisdizione italiana. L'auspicio è legato alla circostanza che una eventuale vostra decisione di carattere negativo - Signor Presidente, signori Consiglieri - potrebbe essere sottoposta al rischio, che a me pare effettivo e concreto, di un ricorso alla Corte di Strasburgo», in [http://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/PUBBL\\_CSM\\_QUADERNO\\_SPECIALE\\_2008\\_154.pdf](http://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/PUBBL_CSM_QUADERNO_SPECIALE_2008_154.pdf).

<sup>(11)</sup> Il sig. Huzuneanu si rivolse quindi alla Corte EDU con ricorso presentato il 2 luglio 2008, n. 35555, che è all'origine della sentenza qui pubblicata.

nalità della disposizione contestata; con sentenza 9 febbraio 2011, la Corte di cassazione respinse il ricorso del Huzuneanu.

Con la sentenza in commento, la Corte EDU «rammenta che se un procedimento che si svolge in assenza dell'imputato non è di per sé incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione, resta comunque il fatto che si ha diniego di giustizia quando un individuo condannato *in absentia* non può ottenere successivamente che un giudice deliberi nuovamente, dopo averlo sentito, sulla fondatezza dell'accusa in fatto come in diritto, laddove non sia accertato che egli ha rinunciato al suo diritto di comparire e difendersi» ed accerta che la interpretazione della legge resa con sentenza 6062 delle Sezioni unite ha messo il ricorrente nella impossibilità di contestare la sua condanna e di essere presente al processo che lo riguardava, restandogli dunque preclusa «la possibilità di ottenere una nuova decisione sulla fondatezza dell'accusa sia in fatto che in diritto, sebbene la sua assenza al processo non gli fosse imputabile».

Lapidariamente la Corte conclude che «questi elementi sono sufficienti per la Corte per concludere che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione» <sup>(12)</sup>.

---

<sup>(12)</sup> Cfr. sentenza Huzuneanu c. Italia, 2016, § 48-50.

